

Allegato A

STATUTO

Associazione U.N.I.R.S.I. UNIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
DEI ROM E SINTI IN ITALIA APS - ETS

*JEKIPE NAZIONALE TAJ INTERNAZIONALE ROMA TAJ SINTI ANDE
ITALIA APS - ETS*

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

cizmie Alet

Art. 1

1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'associazione di promozione sociale denominata "U.N.I.R.S.I. UNIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEI ROM E SINTI IN ITALIA A.P.S. - Ente del Terzo Settore".

HR

1.2 L'Associazione ha sede a Roma, in Piazza Antonio Meucci n. 18 - 00146. Con deliberazione dell'Assemblea possono esser istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

Sede a Roma

1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

HR

Art. 2

2.1 L'Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore, associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

HR

2.2 L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella

HR

corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Ernie Galen

- 2.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.



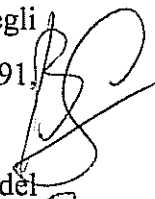
- 2.4 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore dei propri soci e dei terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, indicate di seguito:

sepolcrale memoria

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;



f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Convegno

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



HF

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Erzmitte MLC

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

ADJ

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Seppa C. Reunzio

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

BC

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Con...

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

CP

HE

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

AG

L'Associazione intende porsi come federazione e coordinamento delle associazioni e dei gruppi Rom e Sinti in Italia, è federata con Romani Union, riconosciuta dall'ONU con protocollo firmato a New York il 28/2/1979 ed è rappresentanza sul piano nazionale ed internazionale del popolo Rom e Sinto presente in Italia.

Erzine AL EN

L'associazione è iscritta dal 5/7/2005 con provvedimento prot. N. 433/ UNAR nel Registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni presso l'UNAR - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e fa parte di European Roma and Travellers Forum (ERTF).



L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si ispira ai principi della "Carta dei diritti dell'uomo", alle raccomandazioni dei documenti adottati dalle Nazioni Unite, dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa, dal Parlamento europeo e da altri organismi internazionali e sovranazionali.

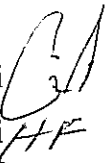
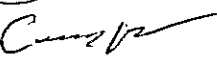
Sesouckemizels

- 2.5 L'Associazione ha per scopo la valorizzazione e la promozione della solidarietà sociale, civile, culturale ed educativa di ogni gruppo appartenente al popolo Rom e Sinto, senza tener conto dell'appartenenza etnica, territoriale, religiosa o politica ed in particolare di tutti i "caminanti - migranti".

L'Associazione in particolare intende promuovere e diffondere una cultura di non violenza e dialogo, favorendo l'integrazione tra culture diverse. Intende altresì promuovere proposte concrete di inserimento ed integrazione sociale della popolazione appartenente all'etnia zingara in Italia.



L'Associazione, oltre che per l'integrazione sociale delle differenti culture, si propone la difesa del diritto all'eguaglianza e alle pari opportunità di sviluppo nel settore sociale ed educativo nonché delle libertà civili.



L'Associazione intende far sì che ai Rom sia riconosciuto il diritto di essere protagonisti del proprio futuro; intende inoltre salvaguardare ed incentivare le risorse etnico-culturali del popolo Rom e Sinto nonché

(H)

salvaguardare la cultura, la consapevolezza etnica e lo spirito associativo dei Rom e Sinti.

Σιζμιά AL EU

L'Associazione, pertanto, promuove ed instaura rapporti di collaborazione con altre realtà associative nazionali ed internazionali con finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per creare un collegamento.

[Handwritten signature]

L'Associazione persegue tali scopi, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attraverso:

- a) attività di mediazione culturale e consulenza giuridica, sostenendo e migliorando i rapporti con la comunità e l'accesso e le relazioni con le istituzioni, gli enti pubblici e privati;
- b) attività di assistenza sociale a favore di persone con handicap e con disagio fisico o psichico;
- c) promuovere studi e ricerche nonché iniziative per soddisfare i bisogni dei Rom e Sinti, coniugando gli interessi della società e dei Rom affinché l'incontro tra le due culture avvenga con reciproca conoscenza e meno difficoltà;
- d) formulare progetti e proposte di adeguamento delle politiche e degli interventi per l'integrazione rivolti al popolo dei Rom e dei Sinti;
- e) realizzare materiali editoriali e pubblicazioni periodiche, nonché avvalersi di ogni altro strumento divulgativo sui temi riguardanti i Rom e Sinti, attraverso stampati, video, trasmissioni tv e radiofoniche nonché mezzi informatici;
- f) promuovere iniziative educative e formative per l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani appartenenti alle popolazioni Rom e Sinte nonché promuovere, anche presso gli enti pubblici, lo sviluppo della formazione professionale dei gruppi Rom, Sinto e Kaminanti.

Σεζμιά Rom ZIDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

[Handwritten signature]

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, enti ed associazioni che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà per la causa dei Rom e dei Sinti e di tutti i "migranti".
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dallo stesso.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali. I soci potranno svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali.
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In

questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 6

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, i quali partecipano in proprio se persone fisiche o a mezzo del legale rappresentante, se persone giuridiche o enti diversi, e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera inviata tramite posta, mail, a mano o con altri eventuali mezzi digitali/telematici, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata

per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. *Giulio Galati*

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. *[Signature]*

2. Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; *ge. re*
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero ed eleggere eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- e) deliberare sull'istituzione di sedi secondarie;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci o non soci, purché non membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. *[Signature]*
Com. 4

Art. 7

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. *[Signature]*
HF
- 2) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. *[Signature]*
HF

Art. 8

- 1) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. *Σ, 2m è AL*
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. *ge-RE*
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. *HR*

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.
- 2) Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci.
- 3) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci, che nell'assemblea di nomina risultavano nella lista dei candidati non eletti, nel rispetto della graduatoria di voti ricevuti e dureranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. *HR*
- 4) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente se non è già indicato nell'assemblea dei soci e nomina il Segretario. *HR*

- 5) Nessun compenso di nessun genere é dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività inerente la carica, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3.

G. Z. M. C. A. L. E. N.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente, mediante avviso postale o a mano o con altra forma di comunicazione telefonica o telematica, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente se non già indicati dall'assemblea dei soci;

- b) nominare tra i suoi componenti il Segretario;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; *2.245.000*
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro un maggior termine motivato; *HA*
- e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale; *se ne*
- h) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale;
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 12

- 1) Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte al terzi, anche in giudizio, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. *BF*
- 2) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, se non già indicato nell'assemblea dei soci, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. *Am*
- 3) Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni, anche di rappresentanza, spettano al Vice Presidente. *HF*
- 4) Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. *MT*

- 5) In caso di urgenza può adottare, tutti i provvedimenti anche di straordinaria amministrazione riferendoli al Consiglio nella prima riunione successiva.

è 2 mi è 046 EN

VICE PRESIDENTE



Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO

Art. 14

1. Il Segretario, nominato dal Comitato Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la tenuta dei libri sociali.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ge pl

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15

- 1) Ove nominati, ai revisori spetta:
- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.
 - c) I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi.
 - d) I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di 5, tre effettivi e 2 supplenti e durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto

BP

Congress



HF

H2

riguardo alla loro competenza nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs .
117/2017.

è 12 mila 845€

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE

HBA

Art. 16

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

30, 20

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

BF
Cingh

HP
H2

TITOLO V
SCIoglimento

Art. 18

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 8 punto 2.
- 2) L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni che operino in identico o analogo settore iscritte al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

- 1) La quota associativa a carico degli aderenti é annuale e non é frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
- 2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs 117/2017, del codice civile, delle leggi in materia di associazioni di promozione sociale e delle altre leggi in materia di Enti del Terzo Settore.